

A.G.C. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e del Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.ME.L.) - **Deliberazione n. 833 del 30 aprile 2009 - Adeguamento Statuto Societario ASTIR spa.**

PREMESSO

- che con delibera di Giunta Regionale n. 942 del 14.03.03 è stato deciso di costituire la società mista RECAM S.p.A., partecipata dalla Regione Campania con una quota del 51% e da ITALIA LAVORO per la restante parte;
- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 1257 del 24.07.2008 ha stabilito di acquistare da Italia Lavoro S.p.A. le azioni della RECAM S.p.A. in suo possesso al fine di perseguire l'attività di pubblica utilità connessa allo svolgimento di servizi ambientali di interesse del territorio campano;
- che, conseguentemente all'acquisto delle quote da Italia Lavoro, il capitale sociale della suddetta società è posseduto totalmente dalla Regione Campania;
- che la RECAM S.p.A., con nota n. 0541 del 11.12.2008 ha comunicato di aver modificato la denominazione sociale e l'indirizzo della sede operativa come di seguito indicato: ASTIR S.p.A, Via Maria Cristina di Savoia, palazzina B, 80122 Napoli, C.F. e P. IVA 04516311216;
- che la Giunta Regionale, con delibera n. 928 del 23.05.2008, ha preso atto della proposta di interventi di risanamento ambientale presentata dalla RECAM S.p.A, scaturente dagli ordini di servizio del Commissariato di Governo Emergenza Bonifiche, stabilendo che gli interventi dovevano essere attuati secondo le priorità stabilite dalla L. R. n. 4/07 e nei limiti della somma complessiva stanziata con D.G.R. n. 926/08 sul cap. 1556, UPB 1.1.5;
- che, in esecuzione della citata D.G.R. n.928/08, con D.D. n. 458 del 18/06/2008 è stato approvato lo schema di convenzione tra Regione Campania, Commissario di Governo Bonifiche e Tutela delle Acque e RECAM S.p.A., nella quale sono disciplinate le modalità per la realizzazione delle attività affidate alla RECAM S.p.A. a valere sullo stanziamento previsto al cap. 1556 UPB 1.1.5;
- che detta convenzione è stata sottoscritta dalle parti in data 18/06/2008 protocollo 524624;
- che con D.D. Settore Tutela Ambiente n. 1457 del 15/12/2008 è stata accolta la richiesta di proroga, ai sensi dell'art. 4 della convenzione 18/06/2008 tra Regione, Commissario e RECAM, di tre mesi presentata dall'ASTIR S.p.A., già RECAM S.p.A., per la realizzazione del piano di interventi discendente dalla Convenzione rep. n. 04/07 del 30/07/2007 tra Commissario di Governo per le Bonifiche e la RECAM;
- che con D.D. Settore Tutela Ambiente n. 282 del 25/03/2008 è stata accolta la richiesta di proroga, ai sensi dell'art. 4 della convenzione 18/06/2008 tra Regione, Commissario e RECAM, di tre mesi presentata dall'ASTIR S.p.A., già RECAM S.p.A., per la realizzazione del piano di interventi discendente dalla Convenzione rep. n. 04/07 del 30/07/2007 tra Commissario di Governo per le Bonifiche e la RECAM;
- che le attività di risanamento ambientale sono previste anche nella programmazione FESR 2007/13 nell'ambito dell'obiettivo operativo 1.2;
- che il verbale di Assemblea Straordinaria della Società per Azioni ASTIR – notaio Giuseppe Grasso Rep. n 29728 – Raccolta n. 7749 dal quale si evince che esiste una situazione di perdita di esercizio ammontante ad € 17.102.286,03 derivante sostanzialmente per debiti nei confronti degli enti previdenziali e dell'Erario;
- che il capitale sociale si era ridotto al di sotto del minimo legale stabilito dall'art. 2327 c.c. in conseguenza della suindicata perdita d'esercizio;
- che l'Assemblea del socio unico nel prendere atto del documento predisposto dall'organo amministrativo ha partecipato la volontà del socio di procedere all'aumento del capitale sociale al fine di proseguire le attività della società;
- Che la perdita è in parte attribuibile a cause concomitanti quali l'insediamento del nuovo management, l'incendio della sede della società e la presentazione del nuovo piano industriale della società che hanno rallentato l'avanzamento dei lavori di cui alle suindicate convenzioni;
- che con L.R. n. 5 del 14/04/2009 la Regione Campania, in qualità di socio unico, ha assegnato la somma di euro 17.102.860,03 alla ASTIR S.p.A. a titolo di intervento finanziario straordinario, per

garantire i livelli occupazionali, ed ha demandato alla G.R. l'adozione degli atti necessari per ricondurre alla normalità l'attività gestionale della società al fine del conseguimento dell'oggetto sociale;

- che tale attività deve prevedere la formulazione di un piano industriale, la definizione di un bilancio di esercizio che preveda la chiusura in pareggio nonché l'avvio di una attività finalizzata a verificare l'esistenza di responsabilità in merito alla gestione pregressa da parte dell'ex socio di minoranza;

RITENUTO OPPORTUNO

- che si debba provvedere all'adeguamento dello Statuto societario a quelle che sono le indicazioni comunitarie in materia di operatività quale società in house, approvando la nuova stesura dello Statuto allegata al presente atto;
- che si debba procedere alla creazione di apposito capitolo di bilancio, nell'ambito del Settore Ormel, ove far confluire la somma di euro 17.102.860,03, necessaria per provvedere a garantire i livelli occupazionali;
- che si debba demandare al Dirigente del Settore Ormel l'adozione di ogni atto consequenziale alla presente deliberazione;
- che, in seguito all'approvazione del nuovo Statuto allegato alla presente delibera, si debbano adottare tutti gli atti necessari a ricondurre alla normalità l'attività della Società ASTIR S.p.A. così come previsto nell'art. 1 della L. R. n. 5 del 14/04/2009 avviando, quindi, la ristrutturazione della medesima mediante adozione di un nuovo piano industriale, di una nuova organizzazione societaria e la formulazione di un bilancio di esercizio che preveda la chiusura in pareggio;

TENUTO CONTO

- che la presente delibera viene sottoscritta dal Dirigente dell'A.G.C. 17, dott. Francesco Girardi, in sostituzione e per conto del Dirigente del Settore Ormel assente;

RITENUTO, pertanto, che si possa procedere in tal senso;

VISTO:

- La L.R. 7/2002;
- la L.R. n. 5 del 14/04/2009

PROPONGONO, e la Giunta in conformità a vota unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per integralmente riportati e trascritti :

- di adeguare lo Statuto societario della ASTIR S.p.A. alle indicazioni comunitarie in materia di operatività quale società in house, approvando la nuova stesura dello Statuto allegata al presente atto;
- di demandare ad atto del Presidente della Giunta, su proposta dell'Assessore competente, all'esito della rogazione dello Statuto e della verbalizzazione della Delibera di Giunta da parte del notaio rogante, la nomina dell'organo amministrativo della Società ASTIR anche a seguito delle previsioni di cui all'art. 23 dell'approvando Statuto (di cui all'allegato);
- di inviare il presente atto, per il seguito di competenza all'Ass. al Lavoro, all'Ass. all'Ambiente, all'A.G.C. 17, all'A.G.C. 05, all'A.C.C. 08, ed al settore 04 dell'AGC 17, al settore 2 dell'AGC 8, al Burc per la pubblicazione.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino

**STATUTO DELLA SOCIETA'
"ASTIR S.p.A."**

**TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA**

Articolo 1

Costituzione e natura giuridica

1.1. E' costituita una Società per Azioni ad esclusiva partecipazione della Regione Campania che, pertanto, è l'unico socio della stessa Società denominata "ASTIR S.p.A."

1.2. La Società ASTIR è lo strumento operativo e di servizio della Regione Campania nel settore dell'ambiente ed opera, in veste di società *in house* nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 13 della L. n. 248/2006, esclusivamente a favore dell'Amministrazione regionale senza poter partecipare ad altre Società o Enti e senza poter svolgere altre attività a favore di diversi soggetti pubblici o privati né in affidamento diretto né mediante gara. La Regione Campania esercita sulla Società ASTIR un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e possiede su di essa poteri di indirizzo e di controllo.

Articolo 2

Esercizio dei poteri di indirizzo e controllo

2.1. L'esercizio da parte della Regione Campania dei poteri di indirizzo e controllo sulla Società ASTIR, viene effettuato per il tramite dell'Assessore o del dirigente responsabile della struttura apicale competente per materia.

2.2. Alla Giunta regionale della Campania competono in via esclusiva:

- l'approvazione preventiva di tutte le deliberazioni dell'Assemblea della Società ASTIR;
- l'approvazione preventiva delle determinazioni e deliberazioni dell'organo di Amministrazione della Società ASTIR concernenti:
 - a) l'acquisto o la vendita di beni immobili;
 - b) l'approvazione, l'assunzione, la modificazione, l'integrazione e la risoluzione dei contratti di servizio tra la Società affidataria e la Regione Campania;
 - c) l'acquisto e la vendita di aziende e di rami d'azienda;
 - d) il rilascio del consenso per iscrizioni ipotecarie sui beni sociali;
- L'indicazione, con effetto vincolante, all'Assemblea della Società ASTIR, dei componenti dell'organo amministrativo e di colui che, tra i consiglieri, assume le funzioni di Presidente nel caso vi sia il Consiglio di amministrazione;
- L'assenso preventivo in ordine all'eventuale incarico ad un revisore o ad una società di revisione per il controllo contabile della Società;

- L'approvazione preventiva del piano industriale e le successive variazioni al piano medesimo.
- La preventiva emanazione di indirizzi e la successiva approvazione delle deliberazioni sociali concernenti:
 - a) La costituzione di patrimoni destinati a specifici affari, ai sensi dell'art. 2447-bis del codice civile;
 - b) Le operazioni bancarie e finanziarie attive e passive necessarie e/o opportune ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale;
 - c) L'acquisizione di finanziamenti, con o senza obbligo di rimborso, secondo le normative vigenti in materia.

2.3. Al fine di consentire la verifica generale in ordine all'andamento dell'amministrazione e della gestione dei servizi affidati alla Società ASTIR, la Regione Campania convoca, con cadenza almeno semestrale, il Presidente e l'organo amministrativo della Società affidataria, i quali dovranno redigere un'apposita relazione dalla quale risulti e sia riscontrabile, anche sotto il profilo del rispetto dei principi fondamentali di efficienza, efficacia ed economicità, lo stato di attuazione degli obiettivi indicati negli atti di programmazione approvati dalla stessa Società ASTIR.

2.4. La Regione Campania convoca altresì, con cadenza parimenti semestrale, il Collegio Sindacale di ASTIR, quale organo che dovrà relazionare in ordine alla propria attività, svolta ai sensi dell'art. 2403 c.c., di vigilanza sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di correttezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società ASTIR e sul suo corretto funzionamento. In ogni caso deve essere presentata alla Giunta regionale una relazione semestrale sull'andamento complessivo della Società.

2.5. La Società deve indicare la proprietà delle azioni in capo ad unico azionista e l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497-bis 2° comma c.c.

Articolo 3

Sede e durata

3.1. La Società ha sede legale in Napoli, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile, ed ha durata fino al 31 dicembre 2050. L'organo di Amministrazione e l'Assemblea dei soci potranno istituire, con propria delibera motivata e nel rispetto della normativa vigente, succursali, sedi secondarie, filiali e strutture operative, sempre sul territorio regionale, anche in località diverse da quella in cui si trova la sede legale, purchè tale facoltà sia indicata nelle Convenzioni di servizio con la Regione Campania.

Articolo 4

Domicilio

4.1. Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci per i loro rapporti con la Società è quello che risulta dai libri sociali.

TITOLO II OGGETTO SOCIALE

Articolo 5

Oggetto Sociale

5.1 La Società ASTIR, quale società strumentale della Regione Campania nel settore dell'ambiente, svolge i compiti e le funzioni proprie dell'amministrazione regionale. La Società ASTIR ha per esclusivo oggetto sociale lo svolgimento, con le modalità proprie di un Ente di servizio e strumentale e in regime di convenzione, delle seguenti attività:

- a) funzioni e compiti rientranti nella competenza regionale riguardanti la gestione integrale dei rifiuti, urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi;
- b) funzioni e compiti rientranti nella competenza regionale in materia di risanamento ambientale.

5.2. Per il perseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà svolgere tutte le attività utili e coerenti di studio, di consulenza progettuale ed operativa, di promozione di iniziative conoscitive e di sensibilizzazione comprese, ove compatibili con le funzioni di ente strumentale dell'Amministrazione regionale, la progettazione, la realizzazione, l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti e strutture funzionali allo svolgimento delle precedenti attività e, in generale, all'esercizio di operazioni finalizzate alla tutela dell'ambiente.

5.3. Lo svolgimento di tutte le attività da parte della Società è strumentalmente indirizzato alla realizzazione in via prioritaria dei compiti istituzionali in campo ambientale della Regione a cui beneficio sarà rivolta l'attività prevalente della Società ASTIR .

5.4. L'erogazione e gestione dei servizi da parte della Società nei settori e per le finalità consentite dalla sua natura di ente strumentale potranno avvenire in affidamento diretto da parte della Regione Campania, ove ne ricorrano le condizioni legali e di opportunità. I relativi rapporti sono regolati da apposite Convenzioni che disciplineranno le modalità operative secondo ed in attuazione dei poteri di indirizzo, promozione, programmazione e coordinamento riservati alla Regione Campania quale Ente controllante.

5.5. La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile. La relativa deliberazione costitutiva compete all'organo amministrativo che la adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti e deve contenere gli elementi di cui all'art.

2447-ter 1° comma del codice civile. La deliberazione deve essere depositata e iscritta a norma dell'art. 2436 del codice civile. Le suddette deliberazioni sociali devono essere preventivamente autorizzate e successivamente approvate dalla Giunta regionale come prescritto nell'art. 2 del presente Statuto.

5.6. La Società può svolgere tutte le operazioni bancarie e finanziarie attive e passive consentite *ex lege*, se necessarie o opportune in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale esclusivo. La Società potrà, altresì, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, compresa l'assunzione di finanziamenti o mutui, escluso il rilascio di garanzie di qualsiasi genere nell'interesse di terzi, previa apposita autorizzazione della Giunta regionale della Campania.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE, AZIONI E FINANZIAMENTI

Articolo 6

Capitale sociale ed azioni

6.1 La Società ASTIR ha come azionista unico la Regione Campania. Il capitale sociale è di euro 1.000.000,00 (euro un milione) suddiviso in 10.000 (diecimila) azioni del valore nominale di euro 100 (euro cento) cadauna. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti in natura o di beni e crediti, nelle forme legali prescritte.

6.2 Le azioni sono interamente possedute dalla Regione Campania e sono indivisibili.

6.3 Le azioni sono nominative e sono rappresentate da titoli azionari.

6.4 Ogni azione dà diritto ad un voto in Assemblea.

6.5 Le azioni ed i relativi diritti di godimento non possono essere trasferiti nè possono essere costituite in pegno o usufrutto a favore di terzi.

Articolo 7

Obbligazioni

7.1 La Società può emettere titoli obbligazionari non convertibili, nominativi o al portatore, nei limiti e con le modalità previste dalla legge e dallo Statuto.

Articolo 8

Finanziamenti

8.1 La Società potrà acquisire, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Ente controllante, finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

8.2. Le suddette acquisizioni devono essere preventivamente autorizzate e successivamente approvate dalla Giunta regionale della Campania.

TITOLO IV DEI SOCI

Articolo 9

Diritti e poteri del socio

9.1. I rapporti tra il socio unico Regione Campania e la Società ASTIR si conformano all'ordinamento comunitario e alle norme di diritto interno relative alle società strumentali degli Enti pubblici territoriali cui possono essere attribuite funzioni dell'Ente ed affidati direttamente servizi ed attività alle condizioni di cui all'art. 113, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000.

9.2. La Società potrà legittimamente compiere gli atti di cui all'art. 2 del presente Statuto previa delibera di autorizzazione della Giunta regionale e conformemente ad essa. La Giunta può, inoltre, indicare alla Società obiettivi specifici con carattere vincolante per gli organi della Società.

9.3. La Società è tenuta ad uniformarsi per gli atti di gestione alle direttive formalmente impartite dalla Giunta regionale o, sulla base di espressa delega di Giunta regionale, dalle competenti strutture apicali della dirigenza amministrativa della Regione Campania. Sul piano dei controlli la Regione, attraverso le strutture amministrative competenti, può richiedere agli organi della Società l'esibizione di qualunque atto concernente l'organizzazione e l'attività della Società, anche in deroga a specifiche limitazioni di legge in ordine ai poteri di ispezione del socio. L'indicazione degli atti da ritenersi fondamentali, degli atti gestionali e delle modalità operative delle forme di controllo è specificata nei contratti o nelle Convenzioni di servizio che verranno stipulate per ciascun affidamento diretto.

Articolo 10

Obblighi del socio

10.1. La qualità di socio costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo e al presente Statuto ed importa da parte del socio elezione di domicilio, a tutti gli effetti di legge, nel luogo risultante dal Libro dei soci.

Articolo 11

Versamenti sulle azioni e finanziamenti

11.1. I versamenti ancora dovuti sulle azioni sono richiesti in una o più volte dall'organo di Amministrazione al quale spetta anche determinare il tasso di interesse per il ritardo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2344 c.c. ultimo comma.

11.2. In caso di aumento di capitale a pagamento le azioni di nuova emissione possono essere sottoscritte esclusivamente dalla Regione Campania.

11.3. La Società può acquisire presso il proprio socio versamenti, fondi e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, purchè secondo le modalità e nel rispetto delle limitazioni previste dalla normativa vigente in materia.

11.4. L'emissione delle obbligazioni è deliberata dall'organo amministrativo della Società nel rispetto delle vigenti disposizioni.

TITOLO V ASSEMBLEA

Articolo 12 Assemblea

12.1 Le assemblee, ordinarie e straordinarie, sono tenute presso la sede sociale, salvo diversa deliberazione dell'organo di Amministrazione.

12.2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese in conformità alla legge ed al presente Statuto ed obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti, salvo quanto disposto dall'art.2437 del codice civile. Pur nel rispetto delle norme civilistiche sulla formazione e formalizzazione della volontà sociale, le delibere dell'Assemblea non saranno validamente assunte se difformi dalle correlative delibere assunte dall'Azionista unico.

Articolo 13 Convocazione dell'Assemblea

13.1. L'Assemblea è convocata dall'organo di Amministrazione mediante avviso da spedirsi con raccomandata A/R almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo, l'elenco delle materie da trattare all'ordine del giorno, oltre alla previsione per la seconda convocazione. L'avviso deve essere spedito oltre che all'azionista, anche a tutti i componenti dell'organo amministrativo e del Collegio sindacale.

13.2. In caso di mancata osservanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa ad essa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Inoltre dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

13.3. L'Assemblea deve essere, altresì, convocata dall'organo di Amministrazione o, in sua vece, dai Sindaci entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta del socio unico ai sensi dell'art. 2367 c.c.

13.4. L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro 180 giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla

struttura, all'attività e all'oggetto della Società. In questi casi l'organo di amministrazione segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. o, alternativamente, in nota integrativa, le ragioni della dilazione.

13.5. L'Assemblea sarà convocata, altresì, in tutti i casi in cui l'organo di Amministrazione lo ritenga opportuno.

Articolo 14

Presidenza dell'Assemblea

14.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico ovvero da altro componente dell'Assemblea designato a maggioranza dalla stessa. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea, a meno che il verbale non sia ovvero debba, ai sensi di legge, essere redatto da un notaio.

Articolo 15

Diritto di intervento in Assemblea

15.1 Il diritto di intervento in Assemblea è regolato dall'art. 2370 c.c. Non è necessario il deposito dei titoli azionari presso la sede sociale salvo che non sia espressamente richiesto nell'avviso di convocazione. L'azionista può farsi rappresentare da altro soggetto, anche non azionista, designato mediante delega scritta, salvi i divieti e le esclusioni previste dalle leggi vigenti.

15.2 Spetta al Presidente constatare la regolarità delle singole deleghe e regolare il diritto di intervento in Assemblea.

15.3 E' consentito l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, purché siano rispettate le seguenti condizioni di cui dovrà esser dato atto nel relativo verbale:

- l'azionista sia in grado di esibire i titoli azionari onde il Presidente possa computare i relativi voti ai fini dei *quorum* costitutivi e deliberativi;
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo in caso di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove sono presenti il

Presidente e il Segretario; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenza quanti sono i luoghi audio/video in cui si tiene la riunione.

Articolo 16

Rinvio dell'Assemblea

16.1 L'azionista unico intervenuto ha il diritto di ottenere il rinvio dell'Assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarati di non essere sufficientemente informato sugli argomenti all'ordine del giorno. Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

TITOLO VI

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 17

Organo di Amministrazione

17.1 La Società può essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri oppure, in alternativa, da un Amministratore unico.

17.2. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal suo Presidente o, in caso di sua impossibilità ad essere presente, dal vicepresidente se nominato secondo le indicazioni della Giunta regionale o ancora, in sua mancanza, dal componente più anziano.

17.3. I componenti dell'organo di amministrazione durano in carica per il tempo determinato dall'Assemblea all'atto della nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili.

17.4. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intende decaduto con le conseguenze di legge. Se permanga, invece, la maggioranza dei consiglieri si procederà, ai sensi dell'art. 2386 1° comma c.c. per cui i rimanenti provvederanno alla sostituzione, su designazione della Giunta regionale, con delibera approvata dal Collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea successiva.

17.5. Gli emolumenti spettanti al Consiglio di Amministrazione sono fissati dall'Assemblea nei limiti previsti dal piano tecnico-economico e finanziario e nel rispetto delle previsioni delle leggi regionali vigenti.

Articolo 18

Presidente del Consiglio di Amministrazione

18.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea su designazione della Giunta regionale. Egli esercita la rappresentanza sociale, convoca le riunioni del Consiglio, fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori e provvede all'informazione dei componenti del Consiglio e dell'Azionista. Il Presidente fornisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio sindacale, oltre che alle competenti strutture amministrative della Giunta regionale, una costante ed adeguata informativa circa l'attività svolta nell'esercizio delle funzioni attribuitegli.

18.2. Gli stessi poteri e compiti spettano all'Amministratore unico qualora l'amministrazione della Società sia affidata ad un organo monocratico.

Articolo 19

Poteri dell'organo di Amministrazione

19.1 All'organo di Amministrazione spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che sono riservati all'Assemblea per previsione di legge. In particolare sono riservate alla competenza dell'organo di amministrazione nell'ambito delle direttive generali o specifiche della Giunta regionale:

- a) la definizione delle politiche generali di gestione;
- b) la definizione delle politiche dei rapporti con i terzi;
- c) la definizione delle attività e delle linee di sviluppo nei singoli settori operativi;
- d) la predisposizione dei piani annuali di attività;
- e) la proposta all'Assemblea di nomina e sostituzione del Direttore Generale;

19.2. Il controllo sulla gestione della Società è esercitato ai sensi dell'art. 2 del presente Statuto.

19.3. L'organo di amministrazione, collegiale o monocratico, sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo nonché la programmazione strategica ed operativa e le linee di politica aziendale.

19.4. A norma dell'art. 2381 2° comma c.c. il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni esclusivamente al suo Presidente fissandone i poteri; in ogni caso non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-ter del codice civile nè le altre che il presente Statuto e la legge riservano alla competenza dell'Assemblea o dell'organi di Amministrazione.

Articolo 20

Convocazione dell'organo di Amministrazione

20.1 La convocazione dell'organo di Amministrazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione ovvero, in casi di comprovata urgenza, con telegramma da spedirsi almeno tre giorni lavorativi prima dell'indicata data al domicilio di ciascun Consigliere e di ciascun Sindaco effettivo. Il Consiglio è convocato ogni volta

che il Presidente lo reputi necessario o ne abbiano fatto motivata richiesta precisandone l'ordine del giorno, la maggioranza dei consiglieri o almeno due membri del Collegio sindacale.

20.2. Ogni sei mesi dovrà comunque essere convocato un Consiglio di Amministrazione per la relazione periodica sullo svolgimento delle attività sociali. Sono comunque valide, indipendentemente dalle modalità di convocazione, le riunioni che si svolgono alla presenza di tutti i componenti del Consiglio e di tutti i Sindaci effettivi.

20.3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua mancanza, dal consigliere più anziano in carica; tra più Consiglieri di uguali anzianità di carica prevale quello più anziano di età. Delle riunioni viene redatto verbale sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

20.4. E' ammessa la possibilità che le riunioni di Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare documenti in tempo reale. Verificatisi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.

Articolo 21

Deliberazioni dell'organo di Amministrazione

21.5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. La mancata partecipazione al Consiglio per tre sedute in carenza di adeguata giustificazione costituisce giusta causa di revoca dalla carica di consigliere.

21.6. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente assunte con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Tuttavia devono essere adottate con la maggioranza assoluta dei componenti le delibere riguardanti:

- budget annuale;
- investimenti per importi eccedenti e/o diversi rispetto alle previsioni del piano e/o del budget approvato;
- acquisto, alienazione e permuta di beni immobili e aziende;

Articolo 22

Rappresentanza della società

22.1 Spettano all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche quale amministratore delegato, la firma sociale, la rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa, di fronte ai terzi e la nomina dei difensori della Società mediante il conferimento delle relative procure anche speciali e generali alle liti.

Articolo 23

Revoca dell'organo di amministrazione

23.1. Ferma restando la revoca degli amministratori ogni volta che ricorrano condizioni di giusta causa, il Socio unico può chiedere la revoca dell'organo amministrativo qualora, per il risanamento della Società, venissero adottati provvedimenti da parte del Consiglio regionale della Campania.

Articolo 24

Direttore Generale

24.1. L'Assemblea, su proposta dell'organo di Amministrazione, può nominare un Direttore Generale determinandone i requisiti, i poteri e le attribuzioni, i casi di incompatibilità ed il compenso da intendersi forfettario ed omnicomprensivo. Al Direttore Generale, se nominato, si applica la disciplina sulla responsabilità fissata all'articolo 2396 c.c.

24.2. La Giunta regionale può deliberare la revoca del Direttore Generale in caso di mancato conseguimento degli obiettivi ed ogni volta che ricorrano le condizioni della giusta causa e quelle previste dalla normativa vigente per la rimozione dall'incarico dirigenziale apicale.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 25

Collegio Sindacale

25.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra i revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 2409-bis ultimo comma c.c.

25.2 I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio.

25.3. Il Presidente e gli altri membri del Collegio sindacale sono indicati dalla Giunta regionale e nominati dall'Assemblea dei soci.

25.4 L'assemblea che nomina i componenti del Collegio sindacale determina il compenso loro spettante, nei limiti delle previsioni del piano tecnico-economico e finanziario. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché

visionare documenti in tempo reale. Verificatisi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione.

25.5 Al Collegio Sindacale è attribuito anche il controllo contabile della Società.

TITOLO IX BILANCIO

Articolo 26 Bilancio

26.1 L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

26.2 Alla fine di ogni esercizio l'organo di amministrazione provvede in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

26.3 I bilanci annuali della Società dovranno essere certificati da primaria e indipendente società di revisione iscritta negli appositi albi designata dall'Assemblea dei soci su proposta dell'organo di Amministrazione.

26.4 L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili di esercizio che evono, comunque, essere reinvestiti nella Società per la promozione dei fini istituzionali, essendone vietata la distribuzione all'Azionista.

TITOLO X SCIoglimento, LIQUIDAZIONE, CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 27 Scioglimento e liquidazione

27.1 In caso di scioglimento della Società l'Assemblea straordinaria determinerà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori anche non soci fissandone poteri e compensi, in conformità alle disposizioni del codice civile.

Articolo 28 Disposizioni generali

28.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e alle leggi in materia di Società per Azioni.